

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 1°LOTTO FUNZIONALE (REALIZZAZIONE REFETTORIO) DI GOSSOLENGO (PC). CUP B32H18000620001 - CIG 7825934509.

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di aprile, alle ore 16:10, presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in Via Giuseppe Garibaldi n. 50 si è riunito il seggio di gara, nelle persone di:

- dott.ssa Giuliana Cordani, titolare della P.O. "Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici" della Provincia di Piacenza, in veste di Presidente/Soggetto Valutatore della documentazione amministrativa;
- dott.ssa Ramona Burgazzi, dipendente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in veste di Segretario verbalizzante;

per procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura indicata in oggetto e per la verifica della rispondenza del contenuto delle stesse alle prescrizioni del disciplinare di gara.

PREMESSO CHE

- con determinazione a contrattare n. 69 del 27/02/2019, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Gossolengo (PC), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, ha disposto l'indizione di una procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di ampliamento della scuola primaria (realizzazione refettorio) di Gossolengo (CIG: 7825934509) e ha approvato, a tal fine, il bando e il disciplinare di gara, predisposti in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, cui il Comune ha demandato l'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e della Convenzione stipulata tra i due Enti, registro n° 787 del 07/08/2018;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 31 del 13/03/2019, sulla piattaforma telematica SATER, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet istituzionale della Provincia, nella sezione "bandi, avvisi ed esiti", su SITAR-ER, nonché, per estratto, sul quotidiano a diffusione locale "Libertà" e sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" in data 16 marzo 2019;
- il valore a base di gara è pari a € 774.000,00 al netto di I.V.A., di cui € 31.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- il disciplinare di gara fissava per il giorno 01/04/2019 alle ore 15:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte;
- entro tale termine sono pervenute n° 66 offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:
 1. "ASSO COSTRUZIONI S.R.L." con sede a Pisa;
 2. "ELETTROSTAFF S.R.L. IMPIANTISTICA INDUSTRIALE" o più brevemente "ELETTROSTAFF S.R.L.", con sede a Marino (RM);
 3. "MIGEVI S.R.L.", con sede a Caserta;
 4. "CAV. GRANATA GROUP S.R.L.", con sede a Sala Consilina (SA);

5. "IMPRESA CELLA GAETANO S.R.L." enunciabile anche "CELLA S.R.L.", con sede a Piacenza;
6. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "EDIL LOSA S.R.L." (mandataria), con sede a Gragnano Trebbiese (PC) e "IDROIMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L." (mandante), con sede a Roveleto di Cadeo (PC);
7. "EDILSTRADE BUILDING S.P.A.", con sede a Piacenza;
8. "CA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Pomigliano d'Arco (NA);
9. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CA.ME.CA. S.R.L." (mandataria), con sede a Napoli e "CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede a Sant'Antimo (NA);
10. "IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L.", con sede a Genova;
11. "EBM (ENERGY & BUILDING MANAGEMENT) S.R.L.", con sede a Pozzuoli (NA);
12. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CIPE S.R.L." (mandataria), con sede a Milano e "CO. E IM. S.R.L." (mandante), con sede a Cava dè Tirreni (SA);
13. "C.E.M.A. - COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L.", con sede a Chiavari (GE);
14. "IMPRESA COGNI S.P.A.", con sede a Piacenza;
15. "DELEO S.R.L.", con sede a Cambiago (MI);
16. "IMPERO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Frattamaggiore (NA);
17. "EDILCIDO S.R.L.", con sede a Villaricca (NA);
18. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CP COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Napoli e "APPALTI IN RESTAURI S.R.L.", con sede a Giugliano in Campania (NA);
19. "F.LLI FERRARA S.R.L.", con sede a Giugliano in Campania (NA);
20. "G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOC. COOP.", con sede a Tortona (AL);
21. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ABRUSCATO GIOVANNI" (mandataria), con sede a Ventimiglia di Sicilia (PA) e "ELETTRON ENERGY S.R.L." (mandante), con sede a Borgosesia (VC);
22. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "TORNINCASA FRANCESCO" (mandataria), con sede a Casal di Principe (CE) e "TORNINCASA BRUNO" (mandante), con sede a Casal di Principe (CE);
23. "MASSICCI S.R.L.", con sede a Sermoneta (LT);
24. "EDILGAMMA S.R.L.", con sede a Carmagnola (TO);
25. "C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Pomigliano d'Arco (NA);
26. "GBM SOCIETA' COOPERATIVA", con sede a Perugia;
27. "ENENSO S.R.L.", con sede a Casalpusterlengo (LO);
28. "COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.", con sede a Rosolini (SR);
29. "EDIL GIFE S.R.L.", con sede a Lusciano (CE);
30. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "C.G.V. S.R.L." (mandataria), con sede a Trentola Ducenta (CE) e "VEDIL S.R.L." (mandante), con sede a Trentola Ducenta (CE);
31. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L." (mandataria), con sede a Parma e "ZUELLI IMPIANTI S.R.L." (mandante), con sede a Parma;
32. "CO.E.SI. S.R.L.", con sede a Scaldasole (PV);
33. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C." (mandataria), con sede a Marano di Napoli (NA) e "EDIL MORA SOC. COOP." (mandante), con sede a Quarto (NA);

34. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "GENNARO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Genova e "BOZZO IMPIANTI S.R.L.", con sede a Genova;
35. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CEM S.R.L." (mandataria), con sede a Reggio Emilia e "AETISOL-APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.A.S. DI TEGAMI ALBERTO & C." (mandante), con sede a Milano;
36. "IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI", con sede a Giovinazzo (BA);
37. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ALTA VAL TREBBIA SOC. COOP.", con sede a Corte Brugnatella (PC) - "TERMOTECNICA SALVATORI DI SALVATORI MARIANO E C. S.A.S.", con sede a Treia (MC) e "COSTRUIRE OGGI S.R.L.", con sede a Teramo;
38. "ICOED S.R.L.", con sede a Modena;
39. "DICATALDO SABINO", con sede a Barletta (BAT);
40. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ABBATI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Roccabianca (PR) e "S.T.I.G. DI SANELLA PIER LUIGI & C. S.N.C.", con sede a Fontanellato (PR);
41. "IGE IMPIANTI S.R.L.", con sede a San Giustino (PG);
42. "LEO COSTRUZIONI S.P.A.", con sede a Milano;
43. "I.M.E. S.R.L.", con sede a Medolla (MO);
44. "SANDRINI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Milano;
45. "IMPRESALV S.R.L.", con sede a Favara (AG);
46. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "LDP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.", con sede a Vicenza e "FI.DA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.", con sede a Napoli;
47. "LACOGUIT S.R.L.", con sede a Bisceglie (BAT);
48. "IMPREDIMA S.R.L.", con sede a Piacenza;
49. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "C.G.P. S.P.A.", con sede a Bovolenta (PD) e "ZATTI IMPIANTI S.R.L.", con sede a Monselice (PD);
50. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C.", con sede a Melegnano (MI) e "IME DI POGGIOLI PIETRO & C. S.N.C.", con sede a Castelvetro Piacentino (PC);
51. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "MASER S.R.L.", con sede a Casalnuovo di Napoli (NA) e "A.L. IMPIANTI S.R.L.", con sede a Torre del Greco (NA);
52. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "BELLIO LIBERO", con sede a San Paolo Solbrito (AT) e "ECOTECNOLOGIE STRADALI (ETS) S.R.L.", con sede a Gossolengo (PC);
53. "TECNO SERVICE S.U.R.L.", con sede a Casoria (NA);
54. "EDILIMPIANTI S.R.L.", con sede a Milano;
55. "ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L.", con sede a Medolago (BG);
56. "T & C. INTERNATIONAL S.R.L.", con sede a Montepreandone (AP);
57. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CDF COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Podenzano (PC) e "ELETTRON S.R.L.", con sede a Piacenza;
58. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Pavia e "TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L.", con sede a Pavia;

59. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "IMPRESA FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO S.N.C.", con sede a Bettola (PC) e "A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C.", con sede a Ponte dell'Olio (PC);
60. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "GRE.TA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Viterbo e "IDROCALOR FORMICA S.N.C. DI FORMICA LEONIDA E C.", con sede a Marta (VT);
61. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "PARETI S.A.S. DI GEOM. FABIO PARETI & C.", con sede a Chiavari (GE) e "SIEIR DI BANCHERO MAURO & C. S.A.S.", con sede a Busalla (GE);
62. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C.", con sede a Senna Lodigiana (LO) e "A & G IMPIANTI S.R.L.", con sede a Catania;
63. "ALFA IMPIANTI S.R.L.", con sede a Galatone (LE);
64. "COSTRUZIONI VITALE S.R.L.", con sede a Caivano (NA);
65. Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Venafro (IS) e "IMPIANTISTICA MERIDIONALE S.R.L.", con sede a Caivano(NA);
66. "I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI", con sede a Villa del Conte (PD).

Il Sistema SATER procede al sorteggio automatico della metodologia di calcolo della soglia di anomalia; la metodologia di calcolo estratta (registro SATER PI092302-19 del 01/04/2019) è quella corrispondente alla lettera e) dell'art. 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Il coefficiente estratto automaticamente dal sistema SATER che verrà utilizzato per il calcolo è 0,6.

Il Presidente del seggio dispone di procedere all'apertura delle "Buste Documentazione" nonché all'esame della documentazione amministrativa relativa ai requisiti di partecipazione. Si procede nell'ordine d'arrivo delle offerte sul portale "SATER".

1) ASSO COSTRUZIONI S.R.L.

Dall'esame della documentazione amministrativa il seggio di gara rileva che il concorrente subappalta al 100% la categoria scorporata OS32 ed assume le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OG11, qualificandosi ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, omettendo nel Documento di Gara Unico Europeo la compilazione delle autodichiarazioni richieste nel paragrafo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE", al punto d) di pagina 5 del Disciplinare di gara e allegando una "DICHIARAZIONE ART 90 DPR 207/2010" incompleta, in quanto non riporta le informazioni richieste nel Disciplinare (numero e data di rilascio del CEL rilasciato nella categoria OG11), nonché elenco della dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà o in locazione finanziaria o noleggio.

Quanto sopra riportato costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali, ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, trasmettendo copia conforme del certificato di esecuzione lavori rilasciato dal committente dal quale emerga la conferma di quanto dichiarato nella "DICHIARAZIONE ART. 90 DPR 207/2010" inclusa nella documentazione amministrativa, unitamente all'elenco dell'attrezzatura tecnica adeguata di cui è stato dichiarato il possesso.

La dichiarazione deve pervenire, completa della dicitura seguente: "*il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci*", sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Quanto richiesto dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine che sarà indicato. Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

2) "ELETTROSTAFF S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica IV[^] ed in categoria scorporata OG11 in classifica III[^]; le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

3) "MIGEVI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 in classifica III bis[^], OS6 in classifica II[^], OG11 in classifica I[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

4) "CAV. GRANATA GROUP S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente dichiara di voler subappaltare "il 100% della categoria scorporata OS6, il 100% della categoria scorporata OS32, il 30% della categoria prevalente OG1"; tale dichiarazione non è conforme al dettato normativo, in quanto il subappalto al 100% della categoria scorporata OS32 concorre al raggiungimento del limite massimo di subappaltabilità del contratto, che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è pari al 30%.

Inoltre, relativamente ai requisiti di partecipazione di cui a pagina 6 del Disciplinare di gara, la ditta ha ommesso di caricare sulla piattaforma SATER la pagina 4 dell'allegato 1 al Disciplinare di gara (istanza di partecipazione e dichiarazione integrative al DGUE per l'ammissione), contenente dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui alle lettere dalla e) alla n) dell'elenco che compare a pagina 6 del Disciplinare di gara.

Quanto sopra rilevato costituisce mancanza di dichiarazioni di natura essenziale e carenza di elementi sanabili attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara, dovrà pertanto inviare, attraverso la piattaforma "SATER", una nuova dichiarazione di subappalto, seguendo le indicazioni fornite nel Disciplinare di gara, pagg. 2 e 3, al paragrafo "precisazioni in merito alle categorie scorporate" ed al paragrafo "subappalto" e "l'istanza di partecipazione e dichiarazioni per l'ammissione" (allegato 1 al Disciplinare), completa delle dichiarazioni mancanti sopra rilevate, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

5) "CELLA S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che, nel Documento di Gara Unico Europeo, non sono stati riportati, fra i rappresentanti dell'operatore economico, i direttori tecnici, sig.ra Sabrina Freda e sig. Paolo Campolunghi, i cui nominativi sono rilevabili dall'attestazione SOA. Come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (nonché relativa al possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80, fra cui figurano i direttori tecnici.

La mancanza rilevata al punto 2), costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora desideri essere ammesso al prosieguo della gara, il concorrente dovrà pertanto inviare le dichiarazioni mancanti, riferite a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, rese ai sensi del DPR 445/2000, inserendo nel testo della dichiarazione, la seguente dicitura: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"*. Le dichiarazioni devono essere firmate digitalmente dal sottoscrittore (in alternativa, scansione del documento firmato in forma autografa, accompagnato da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore). Le dichiarazioni possono essere, a scelta dell'impresa, rese in proprio dai soggetti cui la dichiarazione si riferisce oppure in nome e per conto dei medesimi da parte del legale rappresentante, come già precisato nel Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

6) Raggruppamento Temporaneo fra "EDIL LOSA S.R.L." (mandataria) e "IDROIMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L." (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

1. il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, dove le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono interamente subappaltate;
2. relativamente alla mandante "Idroimpianti e Costruzioni S.r.l." nel Documento di Gara Unico Europeo, non è stato riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Ing. Sergio Foppiani, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA. Come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, nonché relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed l) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80;
3. nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo della mandante, relativamente alle dichiarazioni in merito alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, è stata apposta una croce sul "SI", dichiarando, così facendo, che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Consapevoli del fatto che la dichiarazione così formulata possa aver indotto in errore, si ritiene necessario chiarire se l'operatore economico intendesse invece dichiarare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni, come emerge dalla dichiarazione contenuta nell'istanza allegato 1 al Disciplinare.

Quanto sopra riportato ai punti 2) e 3), costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni mancanti, complete della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"* sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico per sé e per conto di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione stessa, oppure, in alternativa, sottoscritta digitalmente (o con firma autografa corredata da scansione del documento di identità) dai singoli dichiaranti, dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER" entro il termine che sarà indicato.

Nel caso in cui il raggruppamento non adempia alle richieste formulate entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

7) "EDILSTRADE BUILDING S.P.A."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 in classifica VIII[^], OG11 in classifica III bis[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

8) "CA COSTRUZIONI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica IV[^], II[^], I[^]; le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

9) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CA.ME.CA. S.R.L." (mandataria) e "CONSORZIO STABILE MARR SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa, il seggio di gara rileva quanto segue:

- il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, con la capogruppo che assume le lavorazioni di cui alle categorie OG1, OS6, OS32 ed il Consorzio che assume le lavorazioni di cui alla categoria OG11;
- il documento di identità del sig. Livio Caputo, direttore tecnico di CA.ME.CA. S.r.l., risulta scaduto;

- relativamente alla ditta "LARA GROUP S.r.l.", con sede a Marigliano (NA), individuata come consorziata esecutrice dal "Consorzio Stabile Marr S.C.A.R.L.", manca la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 2 e comma 5, lettere c) e l) del D.Lgs. 50/2016, del Direttore Tecnico cessato, sig. Emanuele Tornatore.
- la mandataria "Ca.Me.Ca S.r.l." fa parte del "Consorzio Stabile Marr Società Consortile a Responsabilità Limitata", che nella presente procedura è la mandante del medesimo raggruppamento di imprese;

In merito alla possibilità per una consorziata di partecipare in associazione temporanea di imprese con il Consorzio di cui fa parte, vengono esperiti approfondimenti, ad esito dei quali, vista la sentenza del TAR Toscana, sez. I, n° 1963 del 27 novembre 2014, che richiama il parere di precontenzioso n. 119/2014 e la deliberazione 1/2007 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo cui vige il principio del divieto di costituzione in associazione temporanea di imprese del consorzio con la consorziata, in quanto si configurerebbe, in un caso del genere, un cd. consorzio di secondo livello, in contrasto con il dettato normativo. L'art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, infatti, dispone: *"E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti"*.

In ossequio a quanto sopra esposto, e al disposto della normativa, l'offerta del raggruppamento temporaneo di imprese in esame è **esclusa** dal prosieguo della gara.

10) "IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica V[^], III[^], II[^]; le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il seggio di gara sottopone al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione resa dal concorrente in merito ad una precedente risoluzione contrattuale, iscritta nel casellario ANAC, per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del RUP.

11) "EBM (ENERGY & BUILDING MANAGEMENT) S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che, nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo, manca la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016; tale dichiarazione manca anche nell'allegato 1 al Disciplinare di gara, non essendo stata apposta alcuna croce, né sul SI né sul NO nello spazio dedicato.

A pagina 15 del Disciplinare di gara, al punto 6) del sottoparagrafo "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE", si precisava, a proposito, quanto segue: *"la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico."* e, ancora: *"Si presti inoltre attenzione a non tralasciare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80, che sul modello di DGUE presente sulla piattaforma telematica SATER non compare in carattere grassetto"*.

Quanto sopra riportato costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione mancante, completa della dicitura seguente: *"il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci"*, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

12) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CIPE S.R.L." (mandataria) e "CO. E IM. S.R.L." (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il raggruppamento si qualifica come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con sub-associazione di tipo orizzontale per la realizzazione dei lavori delle categorie OG1 e OS6, e i lavori della categoria OG11 assunti dalla mandante; le lavorazioni appartenenti alla categoria OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

13) "C.E.M.A. - COSTRUZIONI EDILI MARITTIME AUTOSTRADALI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente fornisce una dichiarazione in merito ad una precedente risoluzione contrattuale, iscritta nel casellario ANAC che viene sottoposta al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza della stessa sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara però il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del RUP in merito a quanto sopra.

14) "IMPRESA COGNI S.P.A."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 in classifica VII[^], OG11 in classifica III[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32, vengono subappaltate per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

15) "DELEO S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame ha prodotto un'autodichiarazione che verrà sottoposta al RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le valutazioni di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza della stessa sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara però il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del RUP.

16) "IMPERO COSTRUZIONI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che, nel Documento di Gara Unico Europeo, non è stato riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Geom. Giuseppe Cicatiello, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA.

Come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (nonché relativa al possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80, fra cui figurano i direttori tecnici.

La mancanza rilevata costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto procedere, entro e non oltre il termine che sarà indicato, ad inviare la dichiarazione mancante, riferita a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, rese ai sensi del DPR 445/2000, inserendo nel testo della dichiarazione, la seguente dicitura: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000".*

Quanto richiesto sopra deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore (in alternativa, scansione del documento firmato in forma autografa, accompagnato da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) e inviato a mezzo della piattaforma per gare telematiche "Sater".

La dichiarazione può essere, a scelta dell'impresa, rese in proprio dal soggetto cui la dichiarazione si riferisce oppure in nome e per conto del medesimo da parte del legale rappresentante, come già precisato nel Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

17) "EDILCIDO S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente è in possesso di attestazione SOA per le categorie richieste; le lavorazioni della categoria scorporata OS32, vengono subappaltate per intero.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

18) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CP COSTRUZIONI S.R.L." (mandataria) e "APPALTI IN RESTAURI S.R.L." (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura quale raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con una sub-associazione di tipo orizzontale per la realizzazione dei lavori della categoria prevalente OG1 e della categoria scorporata OS6 (60% la capogruppo e 40% la mandante) e con i lavori della categoria scorporata OG11 assunti dalla mandataria e subappalto al 100% della categoria scorporata OS32.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

19) "F.LLI FERRARA S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente è in possesso di attestazione SOA per le categorie richieste in classifica adeguata; le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Inoltre il seggio di gara rileva che:

- nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo, manca la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, in merito all'eventualità di essere stato vittima dei reati previsti e puniti agli articoli 317 e 629 del codice penale e aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 152/91, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/91, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall'art. 4 primo comma della L. 289/81. Tale dichiarazione manca anche nell'allegato 1 al Disciplinare di gara, non essendo stata apposta alcuna croce, né sul SI né sul NO nello spazio dedicato.

A pagina 15 del Disciplinare di gara, al punto 6) del sottoparagrafo "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE", si precisava, a proposito, quanto segue: *"la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico."*

Quanto sopra riportato, costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, completa della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"*, dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Il seggio di gara sottopone, inoltre, al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione resa dal concorrente in merito ad una precedente risoluzione contrattuale, iscritta nel casellario ANAC, per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza

delle stessa sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo procedere ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio ed attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del RUP.

20) "G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOC. COOP."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 in classifica V[^], OG11 in classifica II[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

21) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ABRUSCATO GIOVANNI" (mandataria) e "ELETTRON ENERGY S.R.L." (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

- il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, dove la mandataria "Abruscato Giovanni" assume le lavorazioni della categoria prevalente OG1, per cui possiede attestazione SOA in classifica IV[^] e la mandante "Elettro Energy S.r.l." assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per cui possiede attestazione SOA in classifica III bis[^]; le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.
- la mandante, nell'allegato 1 al Disciplinare di gara, recante l'istanza di partecipazione e la dichiarazione per l'ammissione, non ha fornito la dichiarazione che attesti la conformità degli oli lubrificanti utilizzati per i veicoli e i macchinari di cantiere ai criteri esposti dal paragrafo 2.7.5 dei CAM EDILIZIA (si veda anche pagina 6 del Disciplinare di gara, paragrafo "requisiti di partecipazione", lettera n).

La mancanza rilevata, costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

La dichiarazione mancante, completa della dicitura seguente: *"il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci"*, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

22) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "TORNINCASA FRANCESCO" (mandataria) e "TORNINCASA BRUNO" (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

1. il raggruppamento si qualifica come associazione di imprese di tipo orizzontale ma in realtà si tratta di associazione di tipo misto, con un sub-raggruppamento orizzontale per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG1 e alla categoria scorporata OS6, e una struttura di tipo verticale relativamente all'esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporata OG11, per cui la capogruppo si qualifica ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010;
2. la capogruppo dichiara, nell'allegato "dichiarazione requisiti OG11", di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione, in proprio, dei lavori afferenti alla categoria scorporata OG11, omettendo però di indicare le informazioni richieste nel paragrafo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE", al punto d) di pagina 6 del Disciplinare di gara (numero e data di rilascio del CEL rilasciati nella categoria OG11 ed elenco della dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà o in locazione finanziaria o noleggio).

Quanto riportato al punto 2, costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali, ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, occorre trasmettere, entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato:

- numero e data di rilascio dei certificati di esecuzione lavori rientranti nella categoria OG11 eseguiti nel quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
- elenco dell'attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei lavori afferenti alla categoria scorporata OG11.

La dichiarazione deve pervenire, completa della dicitura seguente: *"il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci"*, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

23) "MASSICCI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

- il concorrente indica quattro subappaltatori: "Marzi Costruzioni S.r.l.", "Sveco S.p.a.", "Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l." e "Carcone Arch. Giuseppe S.r.l.";
- in allegato all'istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa al DGUE per l'ammissione alla gara, allegato 1 al Disciplinare, è riportata una dichiarazione relativa a *...omissis...* nell'ambito del procedimento n. *...omissis...*, per cui si dichiara pendente *...omissis...*. La dichiarazione – parziale - non consente al RUP di valutare, in capo all'operatore economico, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, mancando ogni riferimento a *...omissis...* e ciò costituisce carenza di dichiarazioni di natura essenziale, sanabile attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare un'integrazione alla dichiarazione di cui sopra, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, che riporti l'indicazione *...omissis...* è stata emessa.

La documentazione richiesta dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente, non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

24) "EDILGAMMA S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classifica VI[^], per la categoria scorporata OS6 in II[^] e per la categoria scorporata OG11 in classifica I[^]; le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

25) "C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica VI[^], III[^], III bis[^]; le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

26) "GBM SOCIETA' COOPERATIVA"

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica IV bis[^] e in categoria scorporata OG11 in classifica V[^]; le lavorazioni della categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

27) "ENENSO S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che, nel Documento di Gara Unico Europeo, non è stato riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Arch. Mattia Pezzi, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA.

Come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (nonché relativa al possesso del requisito di

cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80, fra cui figurano i direttori tecnici.

La mancanza rilevata costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara occorre pertanto procedere, entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato, ad inviare la dichiarazione mancante, riferita a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, rese ai sensi del DPR 445/2000, inserendo nel testo della dichiarazione, la seguente dicitura: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"*.

Quanto richiesto sopra deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore (in alternativa, scansione del documento firmato in forma autografa, accompagnato da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) e inviato a mezzo della piattaforma per gare telematiche "Sater".

La dichiarazione può essere, a scelta dell'impresa, rese in proprio dal soggetto cui la dichiarazione si riferisce oppure in nome e per conto del medesimo da parte del legale rappresentante, come già precisato nel Disciplinare di gara, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta sopra formulata entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto sopra richiesto, sarà escluso dalla gara.

28) "COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che, nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo, manca la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016, in merito all'eventualità di essere stato vittima dei reati previsti e puniti agli articoli 317 e 629 del codice penale e aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge n. 152/91, convertito con modificazioni dalla legge n. 203/91, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall'art. 4 primo comma della L. 289/81. Tale dichiarazione manca anche nell'allegato 1 al Disciplinare di gara, non essendo stata apposta alcuna croce, né sul SI né sul NO nello spazio dedicato.

A pagina 15 del Disciplinare di gara, al punto 6) del sottoparagrafo "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE", si precisava, a proposito, quanto segue: *"la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico"*.

Quanto sopra riportato costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

La documentazione richiesta, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, completa della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"*, dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà esclusa dalla gara.

29) "EDIL GIFE S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente fornisce una dichiarazione in merito ad una precedente revoca di aggiudicazione, iscritta nel casellario ANAC che viene sottoposta al Responsabile Unico del Procedimento, per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza della stessa sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara però il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del RUP.

30) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "C.G.V. S.R.L." (mandataria) e "VEDIL S.R.L." (mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la mandataria "C.G.V.

S.r.l.", ricorre all'avvalimento dell'attestazione SOA in categoria prevalente OG1 classifica IV[^] dell'impresa mandante "VEDIL S.r.l."; quest'ultima assume le lavorazioni afferenti la categoria scorporata OG11, per cui possiede attestazione SOA in classifica II[^]. Le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il seggio di gara, una volta esperiti approfondimenti giurisprudenziali che confermano l'ammissibilità di un avvalimento interno al raggruppamento, sottopone al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione resa dalla mandante "Vedil S.r.l." in merito ad una precedente risoluzione contrattuale, iscritta nel casellario ANAC, per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del RUP.

31) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L." (mandataria) e "ZUELLI IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

1. il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, con l'impresa capogruppo che possiede attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica IV bis[^] e l'impresa mandante che assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per la quale possiede attestazione SOA in classifica III[^]; le lavorazioni della categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

2. relativamente alla mandante "Zuelli Impianti S.r.l.", nella sezione "C" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo, è stata apposta una croce sul "NO", nella sezione in cui si chiede all'operatore economico di confermare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.

Considerato che tale dichiarazione costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, si chiede, consapevoli che la dichiarazione così formulata possa aver indotto in errore l'operatore economico, di chiarire se si intendesse invece dichiarare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni.

La dichiarazione del punto 2), nel caso in cui ricorra tale ipotesi, è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, inviando la dichiarazione completa della seguente dicitura: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"*, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e caricata sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il raggruppamento non adempia alle richieste formulate entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

32) "CO.E.SI. S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente subappalta la categoria scorporata OS32 ed assume le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OG11, qualificandosi ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e allegando a comprova i certificati di esecuzione dei lavori analoghi eseguiti in tale categoria; per le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 possiede attestazione SOA in classifica adeguata.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

33) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C." (mandataria) e "EDIL MORA SOC. COOP."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la capogruppo assume le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1 e OS6 (per le quali possiede attestazione SOA in classifica rispettivamente II[^] e I[^]) e le lavorazioni della categoria scorporata OS32 mediante subappalto; la mandante assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per la quale possiede attestazione SOA in classifica II[^].

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

34) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "GENNARO COSTRUZIONI S.R.L." e "BOZZO IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la mandataria assume le lavorazioni afferenti la categoria prevalente OG1 per la quale possiede attestazione SOA in classifica VIII[^] e la mandante assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11 per la quale possiede attestazione SOA in classifica I[^]; le lavorazioni della categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

35) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CEM S.R.L." (mandataria) e "AETISOL-APPLICAZIONI ELETTRICHE TERMICHE IDRAULICHE SOLARI S.A.S. DI TEGAMI ALBERTO & C."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la capogruppo "CEM S.r.l." ricorre all'avvalimento dell'attestazione SOA in categoria prevalente OG1 ed in categoria scorporata OS6 (rispettivamente in classifica IV[^] e III[^]) dell'impresa "Medea Costruzioni Generali S.r.l."; la mandante "Aetisol S.a.s. Di Tegami Alberto & C." assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per la quale possiede attestazione SOA in classifica III[^].

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

36) "IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI"

Dall'esame della documentazione amministrativa, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica IV bis[^], II[^], II[^]; le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

37) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ALTA VAL TREBBIA SOC. COOP.", "TERMOTECNICA SALVATORI DI SALVATORI MARIANO E C. S.A.S. e "COSTRUIRE OGGI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come associazione temporanea di imprese da costituire di tipo misto, con sub-associazione orizzontale per la spartizione delle lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG1, assunta in parte dalla mandataria "Alta Val Trebbia Soc. Coop." e in parte dalla mandante "Costruire Oggi S.r.l.", (cui si applica la disciplina prevista dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010) e struttura verticale relativamente alla categorie scorporate OS6 e OS32 assunte in toto dalla mandataria (che intende subappaltarle), nonché alla categoria scorporata OG11, assunta in toto dalla mandante "Termotecnica Salvatori di Salvatori Mariano e C. S.a.s.".

Il raggruppamento, nell'allegato 2 al Disciplinare di gara, ha però erroneamente indicato una generica suddivisione percentuale di tutte le lavorazioni oggetto di appalto, dichiarazione che non consente alla stazione appaltante di appurare la suddivisione delle lavorazioni nell'ambito del sub-raggruppamento orizzontale che si intende costituire fra la capogruppo e la mandante "Costruire Oggi S.r.l.".

La dichiarazione resa nell'allegato 2 presenta una irregolarità essenziale, sanabile attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara occorre inviare l'allegato 2) al Disciplinare di gara, compilato nuovamente e sottoscritto digitalmente – da parte di tutti gli operatori economici dell'associazione di imprese costituenda, specificando, oltre che la suddivisione verticale delle categorie oggetto di affidamento, anche la quota percentuale di esecuzione dei lavori afferenti alla categoria prevalente OG1 nell'ambito del sub-raggruppamento orizzontale costituito dalla mandataria e della mandante "Costruire Oggi S.r.l.".

Quanto richiesto dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato. Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

38) "ICOED S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

1. nel Documento di Gara Unico Europeo il concorrente ha dichiarato di assumere le lavorazioni afferenti la categoria scorporata OG11, qualificandosi ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 non seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo "requisiti di partecipazione" lettera d) a pagina 5 del Disciplinare di gara;
2. il concorrente ha dichiarato la volontà di subappaltare "nolo a caldo di attrezzatura meccanica", che rientra fra le attività elencate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 190/2012. Occorre pertanto, indicare la terna di subappaltatori, come precisato nel paragrafo "SUBAPPALTO" a pagina 3 della Disciplinare di gara, cui si rimanda per approfondimenti.

Quanto sopra costituisce mancanza di elementi e di dichiarazioni di natura essenziale, sanabile attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara occorre pertanto inviare quanto segue:

- per il punto 1):
 - la documentazione richiesta dall'art. 86, commi 2, 5 e 7 del D.P.R. 207/2010 per il caso di lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, di seguito elencata:
 1. copia del progetto approvato;
 2. copia del contratto stipulato;
 3. copia delle fatture;
 4. copia del certificato di regolare esecuzione rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori;
 - una dichiarazione che attesti che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti, con riferimento al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - una dichiarazione con cui il legale rappresentante attesti che la ditta è in possesso (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) di adeguata attrezzatura tecnica, elencando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio;
- per il punto 2), una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, che riporti l'indicazione della terna di subappaltatori, per le motivazioni sopra indicate, con i loro DGUE, con il nuovo PassOE che ne riporti l'indicazione e con l'autodichiarazione dei subappaltatori di essere iscritti nelle white lists di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, oppure, in alternativa, di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (cfr. punto 3) a pagina 4 del Disciplinare di gara).

La documentazione richiesta dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

39) "DICATALDO SABINO"

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica V[^], III bis[^], IV[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

40) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ABBATI COSTRUZIONI S.R.L." e "S.T.I.G. DI SANELLA PIER LUIGI & C. S.N.C."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

- il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con la mandataria in possesso di attestazione SOA in categoria OG1 in classifica III[^]bis e la mandante in

possesso di attestazione SOA in categoria OG11 in I[^] classifica; le lavorazioni afferenti la categoria scorporata OS32 vengono subappaltate;

- nel Documento di Gara Unico Europeo, la mandataria:

1. non ha riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Arch. Erika Abbati, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA;
2. ha dichiarato la volontà di subappaltare "noli", che rientrano fra le attività elencate al comma 53, dell'art. 1 della Legge 190/2012, senza però indicare la terna di subappaltatori, come precisato nel paragrafo "SUBAPPALTO" a pagina 3 del Disciplinare di gara, cui si rimanda per approfondimenti.

Quanto sopra riportato (ai punti 1 e 2) costituisce mancanza di dichiarazioni e di elementi essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare:

- per il punto 1), come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, nonché relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) e lettera l) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80. Le dichiarazioni mancanti, complete della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"* sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in nome e per conto del soggetto tenuto alla dichiarazione stessa, oppure, in alternativa, sottoscritta digitalmente dal singolo dichiarante o sottoscritta da quest'ultima con firma autografa accompagnata, in tale ultimo caso, da scansione del documento di identità del sottoscrittore;
- per il punto 2), una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di entrambe le ditte costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, resa ai sensi del DPR 445/2000, che riporti l'indicazione della terna di subappaltatori, per le motivazioni sopra indicate, con i loro DGUE, con il nuovo PassOE che ne riporti l'indicazione e con l'autodichiarazione dei subappaltatori di essere iscritti nelle *white lists* di cui al comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, oppure, in alternativa, di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (cfr. punto 3) a pagina 4 del Disciplinare di gara.

La documentazione dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

41) "IGE IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica III bis[^], II[^], III bis[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

42) "LEO COSTRUZIONI S.P.A."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che, nel Documento di Gara Unico Europeo, non è stato riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Arch. Tommaso Costantini, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA.

Come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare di gara, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, nonché relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed l), del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80, fra cui figurano i direttori tecnici.

La mancanza rilevata costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto procedere, entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato, ad inviare la dichiarazione mancante, riferita a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 80, rese ai sensi del DPR 445/2000, inserendo nel testo della dichiarazione, la seguente dicitura: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"*. Quanto richiesto, deve essere firmato digitalmente dal sottoscrittore (in alternativa, scansione del documento firmato in forma autografa, accompagnato da documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) e inviato a mezzo della piattaforma per gare telematiche "Sater".

La dichiarazione può essere, a scelta dell'impresa, rese in proprio dal soggetto cui la dichiarazione si riferisce oppure in nome e per conto del medesimo da parte del legale rappresentante, come già precisato nel Disciplinare di gara, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

43) "I.M.E. S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente dichiara di aver acquisito in affitto un ramo d'azienda dalla ditta "DUE P S.r.l."

Nell'autodichiarazione integrativa delle cause di esclusione di cui all'art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016, prodotta dall'impresa "DUE P S.R.L." viene riportato che a carico dell'Amministratore unico, esiste un'iscrizione *...omissis...*; e inoltre, nel Casellario Informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, sono presenti annotazioni a carico della ditta medesima.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara però il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara, dovendo attendere l'esito degli approfondimenti di competenza del R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 in merito a quanto sopra riportato.

44) "SANDRINI COSTRUZIONI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica VI[^], II[^], I[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono interamente subappaltate.

La documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

45) "IMPRESALV S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica IV bis[^], per le categorie scorporate OG11 in classifica III[^] e per la categoria OS6 in classifica I[^]; le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

46) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "LDP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." e "FI.DA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

1. il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la capogruppo "Ldp Costruzioni Generali S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica III[^] e la mandante "Fida Costruzioni Generali S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria scorporata OG11 in classifica I[^];
2. nel Documento di Gara Unico Europeo della mandante, non è stato riportato fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Geom. Antonio Esposito, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA;
3. nel Documento di Gara Unico Europeo della mandataria viene dichiarata la volontà di subappaltare, "LAVORAZIONI NEI LIMITI DI LEGGE (30%)", senza specificare alcunché in merito alle lavorazioni della categoria scorporata OS32, per la quale la ditta non possiede qualificazione.

Quanto sopra riportato ai punti 2) e 3), costituisce mancanza di elementi e di dichiarazioni di natura essenziale, sanabile attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare quanto segue:

- per il punto 2), come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 (nonché relativa al possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed l) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80. Le dichiarazioni mancanti, complete della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa*

dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'operatore economico per sé e per conto di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione stessa, oppure, in alternativa, sottoscritta digitalmente dai singoli dichiaranti;

- per il punto 3), occorre scrivere nuovamente la dichiarazione di subappalto, considerando che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS32, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal Decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, di incidenza inferiore al 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS32 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

La documentazione richiesta dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

47) "LACOGUIT S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa, il seggio di gara rileva che il concorrente, che possiede attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classifica V[^], ha dichiarato, nel DGUE, la volontà di subappaltare le lavorazioni della categoria scorporata OG11 che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, e che superano il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, senza però essere in possesso di idonea qualificazione, in contrasto con le norme in materia di qualificazione per tali categorie, dettate dall'art. 105, comma 5 del Codice dei contratti pubblici e richiamate a pagina 2 del disciplinare di gara, nel paragrafo "PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE".

In ossequio al disposto della normativa in materia, richiamata dal Disciplinare, il concorrente è pertanto **escluso** dal prosieguo della gara, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice dei Contratti pubblici, per quanto sopra esposto.

48) "IMPREDIMA S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classifica VI[^] e per la categoria scorporata OG11 in classifica II[^]; le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

49) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "C.G.P. S.P.A." e "ZATTI IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la capogruppo assume le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 per la quale possiede attestazione SOA in classifica V[^] invece la mandante assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per la quale possiede attestazione SOA in classifica III[^]; le lavorazioni della categoria scorporata OS32 vengono subappaltate.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

50) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C." e "IME DI POGGIOLI PIETRO & C. S.N.C."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

1. il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale;
2. nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo della mandataria "Pranedil S.a.s. Di Saciotti Nunzio & C." e della mandante "Ime di Poggioli Pietro & C. S.n.c.", relativamente alla dichiarazione in merito alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016, è stata apposta una croce sul "NO", dichiarando, così facendo, di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n° 68;

3. nel Documento di Gara Unico Europeo, la mandataria ha dichiarato la volontà di subappaltare, fra l'altro, nei limiti del 30% della categoria, le lavorazioni della categoria scorporata OS32, per la quale la ditta non possiede qualificazione;

4. la mandataria, nel Documento di Gara Unico Europeo, non ha riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Raffaele Saciotti, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA;

5. la mandante, nel Documento di Gara Unico Europeo, non ha riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il legale rappresentante e direttore tecnico, Giovanni Scanzaroli, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA.

Quanto sopra riportato (dai punti 2 a 5), costituisce mancanza di elementi e di dichiarazioni di natura essenziale, sanabili attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare quanto segue:

- per il punto 2), considerato che tale dichiarazione costituisce causa di esclusione, si chiede, consapevoli del fatto che il DGUE disponibile sulla piattaforma "SATER" non contenendo – diversamente dal modello di DGUE approvato dal Ministero delle Infrastrutture - anche l'opzione "non è tenuto alla disciplina legge 68/1999", possa aver indotto in errore gli operatori economici, di chiarire se si intendesse invece dichiarare di non essere tenuti alla disciplina della legge 68/1999;
- per il punto 3), occorre scrivere nuovamente la dichiarazione di subappalto, considerando che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS32, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal Decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, di incidenza inferiore al 10% sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS32 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto;
- per i punti 4) e 5), come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, nonché relativa al possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed l) del Codice dei contratti pubblici, deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80. Le dichiarazioni mancanti, complete della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"* sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico per sé e per conto di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione stessa, oppure, in alternativa, sottoscritta digitalmente dai singoli dichiaranti.

La documentazione richiesta dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

51) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "MASER S.R.L." e "A.L. IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la capogruppo "Maser S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria OG1 in classifica IV[^] ed in categoria OS6 in classifica IV bis[^], la mandante "A.L. Impianti S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria OG11 in classifica III bis[^].

Inoltre, il seggio di gara rileva che:

1. nel Documento di Gara Unico Europeo, la mandataria ha dichiarato la volontà di subappaltare, fra l'altro, parte delle lavorazioni della categoria scorporata OS32, per la quale la ditta non possiede qualificazione;
2. la mandataria, nel Documento di Gara Unico Europeo, non ha riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, il direttore tecnico, Geom. Valentina Manti, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA;
3. la mandante, nel Documento di Gara Unico Europeo, non ha riportato, fra i rappresentanti dell'operatore economico, l'Ing. Vincenzo Accardo, il cui nominativo è rilevabile dall'attestazione SOA.

Quanto sopra costituisce mancanza di elementi e di dichiarazioni di natura essenziale, sanabile attraverso l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare quanto segue:

- per il punto 1), occorre scrivere nuovamente la dichiarazione di subappalto, considerando che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata OS32, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal Decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, di incidenza inferiore al 10%

sul totale dei lavori, sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS32 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto;

- per i punti 2) e 3), come precisato nel "NOTA BENE" a pagina 14 del Disciplinare, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80, nonché relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) ed l) del Codice dei contratti pubblici deve essere riferita a tutti i soggetti elencati dal terzo comma del medesimo articolo 80. Le dichiarazioni mancanti, complete della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"* sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico per sé e per conto di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione stessa, oppure, in alternativa, sottoscritta (digitalmente oppure in firma autografa accompagnata da scansione del documento di identità del sottoscrittore) dai singoli dichiaranti.

La documentazione richiesta dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

52) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "BELLIO LIBERO" e "ECO TECNOLOGIE STRADALI (E.T.S.) S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura quale raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con una sub-associazione di tipo orizzontale per la realizzazione dei lavori della categoria prevalente OG1 (60% la capogruppo e 40% la mandante), i lavori delle categorie scorporate OS6 e OG11 assunti dalla capogruppo, che possiede attestazione SOA in categoria OS6 in I^a classifica e in categoria OG11 in III^a classifica; la categoria scorporata OS32 viene subappaltata per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

53) "TECNO SERVICE S.U.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classifica III bis^a e per la categoria scorporata OG11 in classifica II^a; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

54) "EDILIMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica VIII^a, I^a, III^a; le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

55) "ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente è in possesso di attestazione SOA per le categorie richieste (OG1 IV^a classifica, OS6 II^a classifica, OG11 I^a classifica); le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32, vengono subappaltate interamente.

In merito alla categoria "Trasporto e Smaltimento" (attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa elencata al comma 53 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n.190), viene indicata la seguente terna di subappaltatori:

- "L'Orobica" di Bergamo;

- "S.M.T. Scavi Movimento Terra S.r.l. Unipersonale" di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG);
- "Tecnostade S.r.l." di Treviglio (BG).

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

56) "T & C. INTERNATIONAL S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 in classifica V[^] e per la categoria scorporata OG11 in classifica IV bis[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente possiede i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione e la documentazione amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è **ammesso** al prosieguo della procedura.

57) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "CDF COSTRUZIONI S.R.L." e "ELETTRON S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che:

- il raggruppamento temporaneo di imprese si configura come raggruppamento di tipo verticale dove la capogruppo "CDF Costruzioni S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria OG1 in classifica IV bis[^] e la mandante "Elettron S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria OG11 in classifica II[^].
- il concorrente, che intende subappaltare attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate al comma 53 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012 n.190, indica le seguenti terne di subappaltatori:
 - "Betonrossi S.p.a." di Piacenza;
 - "Beton Service S.p.a." di Piacenza;
 - "Unicalcestruzzi S.p.a." di Casale Monferrato (AL);
 - "Edilfer di Guidotti Luigi" di Podenzano (PC);
 - "Lafer S.p.a." di Piacenza;
 - "La Tecnometali S.n.c." di Gragnano Trebbiense (PC);
 - "F.P.T. Costruzioni S.r.l." di Mazzano (BS);
 - "Repetti Massimo S.r.l." di Rivergaro (PC).

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

58) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L." e "TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di tipo verticale dove la capogruppo assume le lavorazioni delle categorie OG1 ed OG11 per cui possiede qualificazione rispettivamente in classifica III[^]bis e II[^], mentre la mandante assume le lavorazioni della categoria OS6, per le quali è in possesso di attestazione SOA in classifica IV[^].

Relativamente alla mandante "Technology Group Credendino S.r.l.", il seggio di gara rileva quanto segue:

- manca l'allegato 1) al Disciplinare di gara recante l'istanza per la partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE;
- nella sezione "C" della parte III del Documento di Gara Unico Europeo, è stata apposta una croce sul "NO", nella sezione in cui si chiede all'operatore economico di confermare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.

Quanto sopra riportato costituisce mancanza o carenza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato - quanto segue:

- per il punto 1), l'allegato 1) al Disciplinare di gara recante l'istanza per la partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE sottoscritto digitalmente dalla mandante "Technology Group Credendino S.r.l.";

- per il punto 2), considerato che tale dichiarazione costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, si chiede, consapevoli che la dichiarazione così formulata possa aver indotto in errore l'operatore economico, di chiarire se si intendesse invece dichiarare di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

59) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "IMPRESA FRATELLI BERGONZI ROMEO, CELESTE, GIULIO S.N.C." e "A.E.R. ARTIGIANI ELETTRICISTI RIUNITI DI SONSINI MARCO E C. S.N.C."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la mandataria "Impresa F.lli Bergonzi Romeo, Celeste, Giulio S.n.c." assume le lavorazioni della categoria prevalente OG1, per cui possiede attestazione SOA in classifica IV bis[^] e la mandante "A.E.R. Artigiani Elettrici Riuniti di Sonsini Marco e C." assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per cui possiede attestazione SOA in classifica II[^]; le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate al 100%.

Il seggio di gara sottopone al RUP il procedimento autodichiarato dall'impresa capogruppo per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza delle stesse sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.

Nell'attesa dell'esito degli approfondimenti di cui sopra a cura del RUP, il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara.

60) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "GRE.TA COSTRUZIONI S.R.L." e "IDROCALOR FORMICA S.N.C. DI FORMICA LEONIDA E C."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente si configura come un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale dove la capogruppo "Gre.Ta. Costruzioni S.r.l." possiede attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica III[^] e la mandante "Idrocalor Formica S.n.c. di Formica Leonida e C." possiede attestazione SOA in categoria scorporata OG11 in classifica I[^]; le lavorazioni della categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

61) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "PARETI S.A.S. DI GEOM. FABIO PARETI & C." e "SIEIR DI BANCHERO MAURO & C. S.A.S."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di tipo verticale dove la capogruppo assume le lavorazioni della categoria prevalente OG1 mentre la mandante assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per le quali sono in possesso di attestazione SOA in classifica adeguata; le lavorazioni della categoria OS32 vengono subappaltate.

Inoltre, il seggio di gara rileva quanto segue:

1. nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo della mandante "Sieir di Banchero Mauro & C. S.a.s", manca la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016. A pagina 15 del Disciplinare di gara, al punto 6) del sottoparagrafo "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE", si precisava, a proposito, quanto segue: *"la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico."*; e, ancora: *"Si presti inoltre attenzione a non tralasciare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui alla lettera l) del comma 5 dell'art. 80, che sul modello di DGUE presente sulla piattaforma telematica SATER non compare in carattere grassetto"*;
2. nel Documento di Gara Unico Europeo, la mandataria "Pareti S.a.s. Di Geom. Fabio Pareti & C.", dichiara quale terna di subappaltatori le ditte: "Edil Calcestruzzi S.r.l.", "Betonrossi S.p.a." e "Buzzi Unicem S.p.a", differenti da quelli che compaiono nel PASSOE, dove figurano la mandataria, la mandante, un solo subappaltatore "Edil Calcestruzzi S.r.l." e la ditta "Lafer S.p.a.";

inoltre, il DGUE e l'allegato 6) recante la dichiarazione integrativa al DGUE per l'eventuale subappaltatore della terna, sono stati inclusi nella documentazione solamente per i subappaltatori "Edil Calcestruzzi S.r.l.", "Betonrossi S.p.a." e non per il subappaltatore "Buzzi Unicem S.p.a.", né per "Lafer S.p.a.".

Quanto sopra riportato ai punti 1) e 2), costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Qualora il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato - quanto segue:

- per il punto 1), la dichiarazione mancante, completa della dicitura seguente: *"il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci"*, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico per sé e per conto di tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione stessa, oppure, in alternativa, sottoscritta digitalmente dai singoli dichiaranti;
- per il punto 2):
 - un nuovo PASSOE, completo dell'indicazione e della firma di tutti gli operatori economici interessati;
 - un nuovo DGUE della mandataria, qualora la terna risulti differente da quella indicata nel DGUE presentato in sede di gara;
 - il DGUE e l'allegato 6) al Disciplinare di gara, per il o i subappaltatori mancanti.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

62) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "SA.GI. COSTRUZIONI S.A.S. DI SAPIENZA GIUSEPPE E C." e "A & G IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di tipo verticale dove la capogruppo assume le lavorazioni della categoria prevalente OG1 mentre la mandante assume le lavorazioni della categoria scorporata OG11, per le quali sono in possesso di attestazione SOA in classifica adeguata; le lavorazioni della categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Inoltre, il seggio di gara rileva quanto segue:

1. nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo della mandataria "Sa.Gi. Costruzioni S.a.s. di Sapienza Giuseppe e C.", relativamente alla dichiarazione in merito alla causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016, è stata apposta una croce sul "NO", dichiarando, così facendo, di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n° 68.

Considerato che tale dichiarazione costituisce causa di esclusione, si chiede, consapevoli del fatto che il DGUE disponibile sulla piattaforma "SATER" non contenendo – diversamente dal modello di DGUE approvato dal Ministero delle Infrastrutture - anche l'opzione "non è tenuto alla disciplina legge 68/1999", possa aver indotto in errore l'operatore economico, di chiarire se si intendesse invece dichiarare di non essere tenuti alla disciplina della legge 68/1999;

2. nella sezione "D" della Parte III del Documento di Gara Unico Europeo della mandante "A. & G. Impianti S.r.l.", manca la dichiarazione di cui all'art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016. A pagina 15 del Disciplinare di gara, al punto 6) del sottoparagrafo "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE", si precisava, a proposito, quanto segue: *"la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico."*; e, ancora: *"Si presti inoltre attenzione a non tralasciare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui alla lettera i) del comma 5 dell'art. 80, che sul modello di DGUE presente sulla piattaforma telematica SATER non compare in carattere grassetto"*;
3. il legale rappresentante della mandante "A. & G. Impianti S.r.l." ha sottoscritto l'istanza per la partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative al DGUE, allegato 1 al Disciplinare, ma l'istanza medesima è stata compilata con i dati della sola impresa mandataria.

Quanto sopra riportato costituisce mancanza di dichiarazioni essenziali ed è sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora il concorrente desideri essere ammessi al prosieguo della gara dovrà pertanto inviare, entro il termine perentorio che sarà indicato, quanto segue:

- per i punti 1) e 2), le dichiarazioni mancanti, complete della dicitura seguente: *"Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000"* sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- per il punto 3), l'allegato 1) al Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente dalla mandante "A. & G. Impianti S.r.l."

Nel caso in cui il concorrente non adempia alle richieste formulate entro il termine che sarà indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto, sarà escluso dalla gara.

63) "ALFA IMPIANTI S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica IV bis[^], III[^], V[^]; le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

64) "COSTRUZIONI VITALE S.R.L."

Dall'esame della documentazione prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA in categoria prevalente OG1 in classifica V[^] ed in categoria scorporata OG11 in classifica III[^]; le lavorazioni rientranti nella categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il seggio di gara sottopone al R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il procedimento autodichiarato dal concorrente per gli approfondimenti di competenza in merito alla valutazione dell'eventuale incidenza della stessa sulla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, considerando anche le misure di *self-cleaning* che il concorrente dichiara di aver adottato.

Nell'attesa dell'esito degli approfondimenti di cui sopra a cura del RUP, il concorrente è **ammesso con riserva** al prosieguo della gara.

65) Raggruppamento temporaneo fra le imprese "ERREGI COSTRUZIONI S.R.L." e "IMPIANTISTICA MERIDIONALE S.R.L."

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il concorrente si configura come raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, inoltre il seggio di gara rileva quanto segue:

- l'istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE per l'ammissione (allegato 1 al Disciplinare), pur essendo sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti di entrambe le ditte dell'associazione temporanea di imprese, riporta solo la denominazione sociale e il ruolo assunto dalla mandante; manca quello della mandataria;
- la mandante, "Impiantistica Meridionale S.r.l.", dichiara, nell'allegato 2 al Disciplinare, di assumere le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OG11 per la quale si qualifica con un'attestazione SOA in tale categoria in classifica IIIbis; ma sottoscrive anche un allegato a parte in cui dichiara di possedere, per la categoria scorporata in questione, i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010; mancano però del tutto, nel DGUE, le dichiarazioni richieste a pagina 5 del Disciplinare in caso di ricorso a tale articolo;
- la mandante dichiara, inoltre, di assumere le lavorazioni afferenti alla categoria scorporata OS32, per la quale dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010; anche in questo secondo caso mancano del tutto, nel DGUE, le dichiarazioni richieste a pagina 5 del Disciplinare in caso di ricorso a tale articolo;
- la mandante ha posto la croce sul "NO" nelle seguenti affermazioni del DGUE:
*"L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione?
b) non avere occultato tali informazioni?"*

- il PASSoe non riporta la ditta ausiliaria "LORETA COSTRUZIONI SOC. COOP.", di cui si avvale la mandataria per l'attestazione SOA in categoria prevalente OG1 classifica III bis[^].

Quanto sopra riportato ai primi quattro punti costituisce mancanza e carenza di dichiarazioni essenziali, ed è

sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Nel caso il concorrente desideri essere ammesso al prosieguo della gara, dovrà trasmettere, entro il termine perentorio che sarà indicato, quanto segue:

- l'istanza di partecipazione e dichiarazione integrativa per l'ammissione (allegato 1 al Disciplinare di gara) compilata con riferimento alla capogruppo e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- le autodichiarazioni richieste dal paragrafo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" a pagina 5 del Disciplinare di gara in merito al possesso, da parte della ditta mandante, di tutti i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 relativamente alle categorie scorporate OS32 e OG11;
- consapevoli che la formulazione delle affermazioni contenute a pagina 5 del DGUE e sopra riportate possa aver indotto in errore l'operatore economico, si chiede di chiarire se l'aver apposto la croce sul "NO" significhi che la mandante non sia in possesso dei requisiti di ordine generali richiesti per la partecipazione agli appalti pubblici. In caso contrario, si chiede di riformulare nuovamente le dichiarazioni di cui sopra, che devono pervenire sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della ditta mandante.

Le dichiarazioni richieste devono pervenire, complete della dicitura seguente: *"il sottoscritto dichiara, consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci"*, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Si chiede, inoltre, di trasmettere un PASSoe che riporti anche la denominazione della ditta ausiliaria.

Quanto richiesto dovrà pervenire sulla piattaforma "SATER", entro e non oltre il termine perentorio che sarà indicato.

Nel caso in cui il concorrente non adempia alla richiesta formulata entro il termine indicato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto o, ancora nel caso in cui la risposta sia solo parziale, sarà escluso dalla gara.

In particolare si preciserà, nella nota di attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, che non sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione generica in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 per le categorie scorporate OS32 e OG11. Si chiederà quindi al concorrente di indicare TUTTE le informazioni richieste dal disciplinare nel paragrafo indicato sopra, senza tralasciarne alcuna.

66. "I.TEC S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI"

Dall'esame della documentazione amministrativa prodotta, il seggio di gara rileva che il concorrente in esame è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1, OS6, OG11 rispettivamente in classifica VIII[^], III bis[^], V[^]; le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OS32 vengono subappaltate per intero.

Il concorrente risulta in possesso dei requisiti di partecipazione e la documentazione prodotta risulta conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, pertanto il concorrente è **ammesso** al prosieguo della gara.

Ad esito delle valutazioni compiute dal Responsabile Unico del Procedimento, cui sono state sottoposte, come sopra riportato, le autodichiarazioni rese da alcuni concorrenti in merito alle lettere a) e c) del quinto comma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, emerge che il RUP, sulla scorta della documentazione prodotta dai concorrenti, non ha rilevato la sussistenza di ragioni ostative all'ammissione, né elementi che rendano necessario acquisire ulteriore documentazione per i concorrenti contraddistinti dai numeri 10, 13, 15, 19, 29, 30, 43, 51, 59, 64; viene sciolta quindi, ad esito delle valutazioni del RUP, la riserva in merito all'ammissione dei concorrenti contraddistinti dai numeri 10, 13, 15, 29, 30, 43, 59, 64, la cui documentazione non presentava necessità di attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio, mentre per i concorrenti contraddistinti dai numeri 19 e 51 si procederà a valutare l'ammissibilità delle relative offerte all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio che si rende necessario attivare.

Il Presidente del seggio di gara dispone quindi che vengano trasmesse, tramite il sistema SATER, le comunicazioni agli operatori economici esclusi, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016; le comunicazioni vengono trasmesse in data 27 maggio 2019.

Il Presidente del seggio di gara dispone, infine, di inviare le comunicazioni di attivazione dei sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di richiesta di documentazione integrativa ai concorrenti sopra precisati, indicando, quale termine perentorio entro cui i concorrenti dovranno produrre quanto richiesto, le ore 18:00 del 03 giugno 2019.

A riscontro delle note di esclusione (nota registro SATER n° PI150015-19 del 27/05/2019 e nota registro

"SATER" n° PI149999-19 del 27/05/2019), sono pervenute istanze di riammissione da parte di entrambi i concorrenti (note pervenute a mezzo posta elettronica certificata e acquisite al protocollo provinciale al n. 14553 del 29/05/2019 dal concorrente contraddistinto dal numero 47 e al n. 14801 del 30/05/2019 da uno studio legale in nome e per conto del concorrente contraddistinto dal numero 9).
A seguito dell'esame di entrambe le istanze, il seggio di gara ha adottato le decisioni di seguito esposte.

Dopo aver esaminato i certificati di esecuzione lavori trasmessi con riferimento alla categoria OG11 da "LACOGEIT S.R.L.", si è evinto che gli stessi non sono sufficienti a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara, in quanto quello relativo ai lavori di *"Restauro e risanamento conservativo della Torre Guardiani in località Jazzo Rosso"* per il Comune di Ruvo di Puglia, che si riferisce a lavori iniziati in data 31/03/2010 e conclusi in data 24/01/2012, non fa riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, ma ad un periodo precedente e, pertanto, non è computabile. La somma degli importi degli altri due certificati di esecuzione lavori menzionati e allegati alla documentazione trasmessa non è sufficiente a coprire l'importo richiesto per la categoria scorporata in questione. Per i motivi sopra esposti si è confermata l'esclusione dalla procedura di gara del concorrente contraddistinto dal numero 47 ("LACOGEIT S.R.L.").

Alla luce delle argomentazioni della sentenza del T.A.R. Toscana - Firenze, n. 845/2018, citata nella nota trasmessa dallo studio legale in nome e per conto del concorrente "CA.ME.CA. S.r.l.", secondo la quale il divieto contenuto nell'art. 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, per i consorziati *"di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara"*, si riferisce espressamente *"ai soli consorziati esecutori designati"*, è da ritenersi asseverabile la richiesta di riconsiderare l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto del raggruppamento guidato dalla ditta "Ca.Me.Ca. S.r.l.", in quanto la medesima, mandataria del costituendo raggruppamento con il mandante "Consorzio Stabile Marr S.c.a.r.l.", non è stata da quest'ultimo designata quale esecutrice dei lavori afferenti alla categoria scorporata OG11. L'ammissione del costituendo raggruppamento è però condizionata all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio che sarà avviato con apposita nota scritta alla capogruppo a mezzo della piattaforma per gare telematiche "SATER". Il sub-procedimento in parola è stato attivato con nota registro SATER n° PI157774-19 del 03/06/2019, assegnando il termine perentorio delle ore 18:00 del 6 giugno 2019 per riscontrare alla medesima.

Ad esito di tali subprocedimenti, e delle valutazioni di competenza del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, verrà adottato un provvedimento formale con cui si darà atto delle esclusioni e delle ammissioni alla procedura, provvedimento che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Piacenza, www.provincia.pc.it, nella sezione "Stazione Unica Appaltante" – sottosezione "Trasparenza – art. 29 D.Lgs. 50/2016", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, e la cui adozione verrà comunicata agli operatori economici concorrenti.

Così fatto, letto sottoscritto.

Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara:

dott.ssa Giuliana Cordani (Presidente del seggio di gara\Soggetto valutatore della documentazione amministrativa)

dott.ssa Ramona Burgazzi (Segretario verbalizzante)

gli originali con firme autografe in formato cartaceo sono depositate agli atti dell'ufficio "Stazione Unica Appaltante per i lavori pubblici" della Provincia di Piacenza

pubblicato in data 07/06/2019